

I chiarimenti delle Entrate: sì al posticipo, in caso di oggettive difficoltà (da dimostrare)

Voluntary, tollerati i ritardi per la documentazione

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E FILIPPO BARBA

Ammessi i ritardi nella produzione della documentazione a supporto della richiesta di collaborazione volontaria. A chiarirlo è stata la circolare n. 30/E dell'11 agosto, con cui l'amministrazione finanziaria fornisce risposte con indicazioni operative in relazione ad alcuni profili problematici evidenziati dagli operatori professionali, nonché dalle stesse strutture dell'Agenzia delle entrate, in sede di applicazione della procedura di voluntary disclosure sia internazionale che nazionale.

In particolare, il documento di prassi chiarisce, tra gli altri aspetti, che la produzione della documentazione potrà essere posticipata in caso di oggettive difficoltà (da dimostrare) nel suo reperimento per cause non imputabili al contribuente, specifica il termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione e il rapporto tra voluntary disclosure e scudo fiscale e, infine, apre a un trattamento «premiante» anche con riferimento alle sanzioni in materia di imposta di registro, imposta di successione e donazione.

In relazione alla completezza della documentazione da produrre a corredo dell'istanza di accesso alla procedura, l'Agenzia delle entrate chiarisce che al fine di non pregiudicare il buon esito della procedura, il contribuente dovrà avere cura, nel caso in cui lo stesso sia oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale nel termine fissato dalla legge, di segnalare, nella relazione illustrativa, la presenza di cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o rendono imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione.

Con tale inciso, dunque, l'Agenzia delle entrate dimostra di essere ben consapevole delle numerose difficoltà pratiche cui quotidianamente vanno incontro gli addetti ai lavori, i quali sovente si trovano nell'impossibilità di reperire tempestivamente documentazione indispensabile per completare la ricostruzione della posizione fiscale del contribuente.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle somme o attività finanziarie detenute presso enti creditizi nel frattempo falliti, ovvero nelle ipotesi di emersione di lasciti ereditari irregolarmente detenuti

I chiarimenti delle Entrate	
Argomento	Indicazioni Agenzia delle entrate
Completezza della documentazione	In caso di oggettive difficoltà nel reperimento della documentazione di supporto, il contribuente può darne evidenza nella relazione di accompagnamento, provando di essersi attivato per la risoluzione della problematica. In questi casi, la produzione potrà avvenire alla notifica dell'invito a comparire o in sede di contraddittorio propedeutico alla redazione dell'accertamento con adesione.
Rapporto tra voluntary disclosure e scudo fiscale	Nell'apposita sezione dovranno essere fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che il contribuente intende far valere, elencando i documenti allegati.
Termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione	Possibilità di far rientrare i capitali dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura.
Effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative alle violazioni in materia di imposta di registro, imposta sulle donazioni o imposta di successione	In ragione della circostanza di carattere eccezionale connessa alla procedura di voluntary disclosure, l'Ufficio potrà procedere a un ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge.

all'estero già dal de cuius, siano gli stessi istituti finanziari presso cui sono collocate le attività a subordinare la produzione del corredo documentale alla presentazione della richiesta di regolarizzazione.

In particolare, continua l'Agenzia delle entrate, in tali casi il contribuente, nel rispetto dei principi di spontaneità, completezza e veridicità che debbono sempre informare il comportamento nell'ambito della procedura di collaborazione, dovrà ovviamente dimostrare di essersi attivamente adoperato al fine di adempiere agli obblighi di produzione documentale (per esempio, producendo la corrispondenza con i liquidatori dell'istituto di credito cui viene richiesto e sollecitato l'invio di copia di documentazione) e che la carenza documentale non può essere ascrivibile alla sua volontà o responsabilità.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, quindi, l'Agenzia delle entrate specifica che il termine per la produzione di documentazione integrativa, in ipotesi straordinarie come quelle di cui sopra, può essere effettuata fino alla notifica dell'invito a comparire o in sede di contraddittorio propedeutico alla redazione dell'accertamento con adesione, con conseguente piena ammissibilità della stessa.

In questi casi, l'ufficio potrà riconoscere come tempestivo il deposito della nuova docu-

mentazione fornita dal contribuente, senza alcun pregiudizio per l'esito della procedura di voluntary disclosure, qualora risulti evidente l'impossibilità di fornire in precedenza la documentazione e dal suo comportamento traspaia l'intenzione di adempiere correttamente agli adempimenti previsti dalla stessa.

Con riferimento ai rapporti tra scudo fiscale e voluntary disclosure, il documento di prassi conferma che in una apposita sezione della relazione di accompagnamento, denominata appunto «Effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'articolo 13-bis del dl 78/09», dovranno essere fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che il contribuente intende far valere, elencando i documenti allegati.

Di conseguenza, qualora il contribuente intenda avvalersi nell'ambito della voluntary disclosure sarà necessario indicare, nella relazione di accompagnamento, le dichiarazioni riservate che devono considerarsi, direttamente o indirettamente, correlate alle attività patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata.

Per ciò che concerne il termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione, la circolare 30/E chiarisce che i contribuenti possono far rientrare i capitali dall'estero già dalla data immediatamente successiva a quella di

presentazione dell'istanza di voluntary disclosure, dando evidenza dell'importo che sarà rimpatriato tanto nel modello di accesso (sez. IV, campi 2, 3), quanto nella relazione di accompagnamento.

Tuttavia, precisa l'Agenzia delle entrate, il contribuente dovrà fornire evidenza dal punto di vista probatorio dell'avvenuto rimpatrio delle somme, già in sede istruttoria o comunque entro un termine che consenta all'ufficio di tenerne conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni: in particolare, sarà necessario che il contribuente si attivi prima che l'ufficio proceda alla notificazione dell'invito al contraddittorio, non potendo, in difetto, beneficiare delle previste riduzioni sul piano sanzionatorio. Viceversa, nel caso in cui il contribuente abbia già materialmente trasferito in Italia le somme da regolarizzare, per esempio depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell'avvenuto rimpatrio sarà costituita, come già affermato nella circolare 27/E, dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell'attivazione della procedura.

Infine, con riferimento agli effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative alle violazioni in materia di imposta di registro, imposta sulle donazioni o imposta di

successione, l'Agenzia delle entrate ricorda, in primis, che la disciplina introdotta dalla legge 186/2014 circoscrive espressamente l'ambito oggettivo della procedura alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, nonché alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva.

Conseguentemente, stando a un'interpretazione letterale della norma, con riferimento alle violazioni dichiarative concernenti le imposte in commento non è previsto alcun beneficio premiale connesso con il perfezionamento alla procedura di voluntary disclosure.

Ciò premesso, specifica l'Agenzia delle entrate, in linea con lo spirito di collaborazione che caratterizza la procedura, i contribuenti potranno fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei tributi non ricompresi nella procedura, fornendone evidenza nella relazione illustrativa.

Ebbene, in questi casi, l'ufficio potrà valutare in sede di determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, la piena e spontanea collaborazione fornita dal contribuente per la ricostruzione degli imponibili relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle donazioni o all'imposta di successione come una circostanza di carattere eccezionale idonea a giustificare un ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge, ferma restando comunque la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione con riguardo a tali imposte facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

In conclusione, non può non essere visto di buon occhio il terzo tentativo da parte dell'amministrazione finanziaria, dopo la circolare 27/E del 16 luglio scorso, di fare chiarezza su ulteriori aspetti applicativi della procedura di voluntary disclosure, alla luce delle numerose difficoltà incontrate dagli addetti ai lavori, nonché dalle stesse strutture dell'Agenzia delle entrate, a causa delle numerose «zone grigie» tutt'ora presenti nel suo ambito applicativo, frutto dell'enorme varietà di situazioni, e difficoltà, pratiche che quotidianamente si verificano.

—© Riproduzione riservata—

Altri servizi sulla corsa all'adesione da pag. 23